

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 novembre 2010, *Nike International/UAMI — Muñoz Molina* (R10) (T-137/09), è annullata nella parte in cui, con la medesima, il suddetto Tribunale — in violazione dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e della regola 49 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 — ha statuito che la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nella sua decisione del 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), aveva violato le regole 31, paragrafo 6, e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, come modificato dal regolamento n. 1041/2005, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Nike International Ltd.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 152 del 21.5.2011.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 26 gennaio 2012 —
Commissione europea/Repubblica di Slovenia**

(Causa C-185/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita — Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE — Trasposizione inesatta e incompleta)

(2012/C 73/09)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K.-Ph. Wojcik, M. Žebre e N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: A. Vran, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nonché degli articoli 29 e 39 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicu-

razione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Avendo trasposto in modo inesatto e incompleto nell'ordinamento giuridico nazionale la Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, nonché la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), come modificata dalla direttiva 2005/68, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239 e degli articoli 29 e 39 della direttiva 92/49.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione europea e la Repubblica di Slovenia sopporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 269 del 10.09.2011.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio
2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-192/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Portata del regime di protezione — Deroghe ai divieti previsti dalla direttiva)

(2012/C 73/10)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e S. Petrova, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 1, 5 e 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, pag. 7) — Ambito di applicazione — Restrizione della protezione unicamente alle specie di uccelli viventi sul territorio nazionale — Definizione non corretta delle condizioni di deroga ai divieti previsti dalla direttiva